

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 864-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)(RELATORE **LOSPINOSO SEVERINI**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**GONELLA**)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(**MALAGODI**)*nella seduta del 5 ottobre 1972*Delega legislativa al Governo della Repubblica  
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*Presentata alla Presidenza il 10 gennaio 1974*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il compito di relatore sul disegno di legge n. 864, recante « delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale », è enormemente agevolato dal fatto che il tema, così importante e delicato, è stato sviscerato ed approfondito in ampi, elevati ed appassionati dibattiti avuti, fin dalla quarta legislatura, sia alla Camera sia al Senato, dibattiti che misero in evidenza non solo la preparazione e competenza dei numerosi oratori intervenuti, alcuni dei quali altamente qualificati anche sul piano scientifico, oltre che sul piano politico, ma posero specialmente in risalto la serenità, il senso di responsabilità e l'impegno con i

quali, in un confronto schietto, leale e proficuo delle reciproche posizioni, il discorso fu impostato e portato avanti da tutti i gruppi politici. Del pari interessante, arguta e serena è stata la discussione svoltasi in seno alla Commissione giustizia in questa legislatura con spirito aperto ad una efficace collaborazione da parte di tutti i gruppi politici.

Mi hanno preceduto, come relatori in Assemblea ed in Commissione, gli onorevoli colleghi Valiante, Fortuna e Dell'Andro, i quali hanno fornito la prova e la dimostrazione della loro salda preparazione, tracciando un ampio quadro di tutta la materia e sostenendo, con acute osservazioni, tutta la problematica del tema in discussione. Alle loro

relazioni ed ai loro interventi occorre, pertanto, rifarsi per mettere innanzi tutto in rilievo che la riforma, sulla quale, anche in questa legislatura, l'Assemblea è chiamata a portare il suo esame, si pone fra quelle che riguardano il rinnovamento delle strutture portanti del nuovo Stato democratico, in via di faticosa e difficile costruzione sulle macerie dello Stato dittatoriale, diretta come essa è — in uno dei settori più delicati e più infuocati, qual'è quello dell'amministrazione della giustizia, caduto in una profonda e preoccupante crisi a tutti nota e da tutti rilevata — a sciogliere uno dei nodi più rilevanti; legata come essa è all'affermazione e salvaguardia dei valori essenziali che ineriscono alla persona umana — caratterizzandola — vista e considerata nel contesto di una società scossa da rapidi e travolgenti processi di trasformazione ed evoluzione, che vanno registrati come fattori positivi di conquista di una civiltà sempre più avanzata, ma anche turbata da angosciosi fenomeni che generano preoccupazione ed allarme; finalizzata come essa è ad assicurare anche un'efficace difesa della società.

È, pertanto, indiscusso ed indiscutibile che trattasi di una delle riforme più significative, la quale, come innanzi ricordato, ha avuto un lungo *iter* parlamentare.

Infatti è opportuno rammentare che il primo disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale risale al 6 aprile 1965 e che esso, esaminato in seno alla Commissione giustizia della Camera, decadde per la fine della IV legislatura; che il provvedimento, ripresentato il 5 settembre 1968, approvato dalla Camera il 22 maggio 1969, poi dal Senato, con modifiche, il 4 dicembre 1970, e successivamente ancora dalla Camera, con ulteriori modifiche, il 20 ottobre 1971, non potette concludere il suo *iter* avanti il Senato per la fine della V legislatura; che il Governo in questa legislatura ha ripresentato il provvedimento nel testo approvato da ultimo dalla Camera. Un così lungo e travagliato cammino dimostra che trattasi di una riforma di vastissima portata e che essa involge problemi delicati e spinosi, sui quali questa Assemblea dovrà ancora una volta portare la sua attenta considerazione.

Ma, nonostante ciò, occorre anche subito affermare che la sua attuazione riveste il carattere della massima urgenza, in quanto, com'è a tutti noto, il codice di procedura penale vigente, nato in un momento storico della nostra vita nazionale completamente diverso da quello attuale, porta con sé una im-

postazione ideologica e politica che la Carta costituzionale, posta a fondamento e sostegno del nuovo Stato democratico, non poteva non ripudiare e che il nuovo costume del nostro popolo, formatosi in un clima di libertà e di democrazia, non può più comprendere ed accettare; onde il dovere che tutti noi, come legislatori, dobbiamo avvertire in maniera perentoria di bruciare le tappe nel nostro lavoro.

Ma i motivi di urgenza dobbiamo ritrovarli anche nella pesante situazione che regna nel campo dell'amministrazione della giustizia, nel quale la riforma deve incidere profondamente, rappresentando essa un elemento di rottura, in una situazione complessa che in alcuni settori, come quello carcerario, diventa sempre più grave, preoccupante ed incandescente.

Fatta questa premessa, resasi necessaria per rilevare l'importanza del problema e l'urgenza della sua risoluzione, mi accingo, onorevoli colleghi, ad indicare in una rapida sintesi (in quanto questo dev'essere un momento di sintesi di tutta l'elaborazione dottrina che costituisce il supporto della riforma) i principi ispiratori della stessa ed i criteri che detti principi debbono incarnare ed attuare, così come essi sono stati definiti dalla Commissione giustizia, nella quale tutti i gruppi hanno dato il loro valido contributo, compiendo lo sforzo di definire un processo penale veramente nuovo e rinnovatore.

Sarebbe anche importante ed interessante fare un esame retrospettivo generale di tutti i punti contenuti nel disegno di legge, al fine di rendersi conto della loro evoluzione e dei perfezionamenti che man mano, con sempre più approfondita conoscenza della materia, sono stati apportati, ma, se mi facessi prendere da questa allettante tentazione, verrei meno alla dichiarata volontà di sintesi, necessaria per non appesantire e rendere intollerabilmente lunga la presente illustrazione, ragione per cui in proposito mi limito a richiamare l'abbondante materiale costituito dalle brillanti ed elevate discussioni che si sono avute in passato nei due rami del Parlamento e che sono consacrate negli atti parlamentari, discussioni che hanno portato ad una approfondita elaborazione di tutta la materia.

È necessario, però, fare innanzi tutto qualche considerazione di ordine generale.

La prima è che è stata ed è nostra intenzione approntare un nuovo codice di procedura penale e non riformare quello vigente,

un codice cioè che interpreti e soddisfi le esigenze dei nostri tempi, completamente diverse, e talora contrastanti, rispetto a quelle che esistevano all'epoca dell'emanazione del « codice Rocco »; ragione per cui i principi e i criteri stabiliti per il legislatore delegato debbono essere visti e valutati in questa ottica. Ciò si rende indispensabile perché, come già innanzi accennato, l'attuale codice di procedura penale porta l'impronta di una visione dell'articolazione dello Stato e dei diritti dei cittadini che noi non possiamo assolutamente accettare e condividere, in quanto essa è in netto e stridente contrasto con i principi di libertà e democrazia consacrati nella Costituzione, sui quali debbono fondarsi le istituzioni e gli istituti del nuovo Stato, ed in quanto essa è in netto contrasto con il nuovo costume che si è venuto formando nella società, nella quale i cittadini hanno preso coscienza e consapevolezza dei loro insopprimibili diritti. Trattasi di visioni completamente diverse, per cui è assurdo soltanto pensare che il nuovo sistema processuale possa avere il benché minimo addentellato con quello vigente.

La seconda osservazione è che la scelta della delega legislativa al Governo, sulla quale hanno espresso ed esprimono critiche e riserve specialmente i colleghi del gruppo comunista, i quali vorrebbero farla apparire come determinata dal proposito di esautorare il Parlamento, non può e non deve essere considerata una scelta di contenuto o valore politico, essendo essa imposta soltanto da motivi di ordine squisitamente tecnico, rilevanti in una disciplina così peculiare e complessa qual è quella che trattiamo, nonché dai precedenti in materia, e restando essa perfettamente inquadrata nei limiti fissati dalla Costituzione, come esaurientemente è stato dimostrato nelle passate legislature, durante le quali il problema fu proposto ed affrontato in un clima ancora più polemico e rovente di quello attuale.

Voglio augurarmi che questa critica per lo meno si attenui, anche perché non è giusto manifestare sfiducia nel legislatore delegato, che non so poi per quali reconditi fini dovrebbe tradire la volontà che il Parlamento esprimerà; specialmente quando tutti abbiano avuto la prova ed abbiamo dovuto constatare che i governi che si sono succeduti nelle varie fasi di questa lunga vicenda parlamentare hanno dato la loro più piena ed incondizionata collaborazione, in una visione avanzata delle impostazioni da dare al nuovo processo penale.

Ma, proprio per fugare ogni dubbio in proposito, si è fatto lo sforzo di fissare criteri numerosi, specifici e dettagliati, per cui non esiste addirittura alcuna possibilità di evadere da essi. Occorre infine considerare in merito che esiste una abbondante rappresentanza parlamentare, costituita da ben dodici deputati e dodici senatori, nella commissione consultiva prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, tale da offrire la più ampia e sicura garanzia che la volontà del Parlamento sarà sicuramente e pienamente rispettata.

Dopo queste osservazioni di ordine generale mi accingo a prendere in esame e valutare i principi ed i criteri che sono contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge.

Esso si apre con una solenne ed impegnativa affermazione, piena di contenuto, che individua ed indica la volontà politica del legislatore, sulla quale deve poggiare e ruotare tutta l'impostazione del nuovo sistema processuale; l'affermazione, cioè che il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona ed al processo penale. I principi fissati dalla Costituzione sono noti: l'articolo 13 sancisce l'inviolabilità della libertà personale, anche come divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà, e prescrive dei limiti di durata della custodia preventiva; l'articolo 14 afferma l'inviolabilità del domicilio; l'articolo 24 sancisce l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo; l'articolo 27 stabilisce la presunzione della non colpevolezza. Ugualmente note sono le norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona, contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — avvenuta il 10 novembre 1948 ad opera dell'Assemblea generale delle Nazioni unite — nonché nelle convenzioni dei diritti dell'uomo, tra cui specialmente quella europea.

Il richiamo specifico alla Costituzione ed alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia a qualcuno sembrò in passato superfluo, nella considerazione che indiscutibilmente tutta la legislazione deve essere adeguata alle norme costituzionali ed alle norme delle convenzioni internazionali ratificate, ma fu fatto giustamente osservare che il richiamo consacrato nella legge di delega doveva e deve significare un impegno chiaro, preciso e cogente per il legislatore delegato a calare nella

norma codificata quei principi inviolabili di rispetto della persona umana, vista come soggetto operante nell'ambito dell'intera società, nonché di piena ed indiscussa garanzia per lo esercizio di tutti i diritti che le competono e che la qualificano e l'arricchiscono, considerando concretamente che il vero principale protagonista del processo è l'uomo; anche se si ritiene che abbia infranto la legge, l'uomo resta e deve rimanere tale ed ha il diritto di vedersi pienamente tutelato contro qualsiasi abuso e qualsiasi sopraffazione. Ma il richiamo specifico alla Costituzione vuole e deve anche significare l'impegno cogente di calare nella normativa quei principi di difesa sociale che mai come in questo particolare momento vanno considerati e riaffermati per tranquillizzare l'opinione pubblica, profondamente turbata e scossa da forme di delinquenza che allarmano e preoccupano. Le suddette esigenze debbono essere soddisfatte in una visione di equilibrio fra di loro.

Dunque, primo ed importante compito del legislatore delegato è quello dell'adeguamento del nuovo codice ai suddetti principi.

La seconda affermazione contenuta nell'articolo 2 è che il nuovo codice di procedura penale deve attuare (e non soltanto uniformarsi ad essi) i caratteri propri del sistema accusatorio, onde superare l'impostazione di fondo dell'attuale codice, che s'impenna sul sistema inquisitorio. Chiara ed evidente è la portata di questo principio, che importa un vero e proprio ribaltamento della situazione attuale e costituisce un punto fondamentale della riforma, ritenuto il più idoneo a dare concreta attuazione alla Costituzione.

Non si può infatti non convenire, nonostante le critiche che sono state avanzate contro questa scelta fondamentale, che soltanto attraverso il sistema accusatorio (anche se esso, così come è stato concepito, non è puro ed è intonato alla nostra tradizione giuridica ed alle condizioni nelle quali vive e si articola la nostra società) si possa soddisfare l'esigenza, da tempo avvertita dagli operatori del diritto, di creare un processo contraddistinto dai caratteri della semplicità e della rapidità, un processo, cioè, nel quale le note dominanti debbono essere il rispetto dei seguenti principi: presunzione di non colpevolezza, che deve assistere l'imputato fino alla sentenza definitiva; piena e sostanziale parità, nello espletamento dei compiti loro assegnati, dell'accusa e della difesa; evitare in maniera decisa la precostituzione di prove per il giudizio, in modo che il giudice, posto in una posizione di piena e completa imparzialità al di

sopra delle parti, possa formarsi un convincimento diretto alla ricerca della verità e attraverso l'acquisizione di prove genuine e non contaminate, che debbono sprigionare dal pubblico dibattito e da un confronto aperto, franco e leale di posizioni e di tesi; eliminazione, infine, di insidie nascoste e massima pubblicizzazione interna del rapporto processuale.

Da questi principi fondamentali, che costituiscono la struttura portante ed il presupposto di tutta la struttura del disegno di legge, discendono i criteri specifici e dettagliati che, come vedremo, sono sempre ad essi intonati e vengono da essi illuminati. Criteri che è necessario esaminare raggruppandoli in base alla materia che essi regolamentano, in modo che si possa avere un quadro preciso di tutto il meccanismo processuale e si possa aprire in Assemblea una proficua discussione, che sicuramente sarà altamente qualificata.

Prima, però, di procedere al suddetto esame, che va portato principalmente sui punti modificati in Commissione, al fine di evitare di ripetere quanto abbondantemente ed esaurientemente è stato detto, chiarito e precisato nelle precedenti legislature, ritengo sia opportuno tracciare a grandi linee lo schema del nuovo processo che, è necessario ricordare e ribadire, s'ispira ai principi della semplicità, snellezza e rapidità, s'impenna sui criteri dell'oralità, concentrazione ed immediatezza e poggia su alcuni pilastri, che costituiscono la sua struttura portante, quali: la parità assoluta ed incondizionata, in ogni stato e grado del procedimento, fra accusa e difesa, parità che trova anche la sua esplicazione nella più completa e piena garanzia della libertà ed indipendenza del difensore; la posizione che il giudice assume nel processo, nel quale egli, pur avendo il ruolo di protagonista, non si pone come parte e « deve partecipare, ma non parteggiare, deve rappresentare la sintesi di verità in un rapporto dialettico tra due tendenze », come incisivamente affermò il senatore Zuccalà; la considerazione della particolare situazione dell'imputato nell'intero iter processuale, durante il quale egli, assistito com'è dalla presunzione di non colpevolezza, non può e non deve essere visto e trattato, fino alla sentenza definitiva, come reo, con i conseguenti riflessi di questo suo status, riconosciutogli dalla Costituzione, sia sulla sua libertà personale, che è salvaguardata e può essere limitata soltanto in casi eccezionali ben definiti e determinati, sia sull'effettivo esercizio dei diritti che gli competono; l'eliminazione delle varie istruttorie

(quella della polizia, quella del pubblico ministero e quella del giudice istruttore), che costituiscono la nota più dolente del sistema vigente e che si traducono in un danno concreto per l'imputato specialmente per la possibilità che, attraverso di esse, si ha di prefabbricare le prove, le quali, invece, debbono essere raccolte nella loro genuinità dal giudice del dibattimento, il solo abilitato a tanto per la responsabilità che gli deriva dal dovere di accertare la verità e di rendere giustizia e dal dovere di formarsi un libero convincimento senza prevenzione; la conseguente riduzione dei poteri della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice istruttore, nonché la conseguente concentrazione di tutta la vera e propria attività istruttoria in dibattimento, concentrazione che costituisce il fulcro di tutto il sistema; i limiti della carcerazione preventiva; il mantenimento dell'istituto della parte civile; l'affermazione del principio della difesa sociale, messo in correlazione con quello della difesa della persona umana.

In questa cornice vanno inquadrati, visti ed esaminati i vari criteri contenuti nell'articolo 2, che costituiscono il binario sul quale deve muoversi il legislatore delegato; criteri che esaminerò, come sopra affermato, per mettere in rilievo la loro perfetta aderenza ai principi generali e soprattutto per mettere in rilievo i miglioramenti apportati al testo governativo in Commissione.

I numeri 1, 4 e 5 del testo governativo (ai quali corrispondono i numeri 2, 6 e 7 del testo della Commissione), riguardano il problema della semplificazione e della rapidità dello svolgimento del processo, che vengono realizzate attraverso l'eliminazione di qualsiasi atto o attività non essenziale, mediante la non incidenza di vizi meramente formali sulla validità del processo ed infine con l'adozione di mezzi meccanici per la documentazione degli atti processuali e la partecipazione nel processo di ausiliari tecnici.

Come appare evidente trattasi di un complesso di indicazioni concrete date al legislatore delegato, dirette a soddisfare un'esigenza da tempo avvertita, quella cioè di stroncare l'exasperante lungaggine dei processi che, vigente l'attuale codice, durano per anni, causando sfiducia negli operatori del diritto, suscitando allarme nell'opinione pubblica per la lentezza assurda con la quale viene attuata la pretesa punitiva dello Stato in difesa della società, provocando danni morali e materiali all'imputato, che ha il diritto di conoscere il suo destino nel più breve tempo possibile,

nonché alla persona offesa dal reato, la quale ugualmente ha il diritto di vedere accolte o respinte nel più breve tempo possibile le sue richieste.

Strettamente legati ai suddetti principi sono anche tutti quei criteri attraverso i quali viene concretamente articolato lo svolgimento del processo, a cominciare dalle indagini che deve e può compiere la polizia giudiziaria, dalle attività che devono e possono compiere il pubblico ministero ed il giudice istruttore, per finire al complesso delle attività che si debbono svolgere in dibattimento.

Infatti tutto il meccanismo che riguarda lo svolgimento del processo, considerato nella sua fase preparatoria ed in quella conclusiva, ha in sé i caratteri della semplicità, snellezza e rapidità, non essendo esso più imperniato sulle varie fasi istruttorie che attualmente esistono e che, oltre a tradursi in una inutile e spesso dannosa ripetizione di atti, oltre a determinare quei pericoli, già messi in rilievo, di contaminazione delle prove, appesantiscono l'iter processuale, rendendolo esasperatamente lungo.

Questi criteri, inerenti allo svolgimento del processo, hanno, però, una portata ed una dimensione più vasta ed incarnano altri principi basilari della nuova procedura con riflessi su problemi di grande rilevanza, che sono stati e sono oggetto di dispute.

Essi riguardano in primo luogo la polizia giudiziaria (numeri da 23 a 26 del testo governativo, da 27 a 30 del testo della Commissione).

Sul modo di concepire e di organizzare la polizia giudiziaria, sulle funzioni e sui compiti che ad essa debbono essere attribuiti e sull'organo dal quale essa deve dipendere, vivaci sono state e sono le discussioni, che si svolgono sulla base delle differenziate valutazioni di ordine politico che esprimono i vari gruppi sullo scottante argomento. E il primo nodo da sciogliere, di grande importanza, riguarda l'organo da cui deve dipendere la polizia giudiziaria. Il punto 23 (27 del testo della Commissione) richiama in proposito letteralmente la dizione contenuta nella Carta costituzionale, prevedendo il criterio della diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Sul delicato argomento si è svolto in Commissione un ampio ed approfondito dibattito, che ha preso le mosse da un emendamento presentato dall'onorevole Terranova, con il quale s'intendeva stabilire l'esclusiva dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, emendamento sostenuto da una lunga motivazione,

con la quale venivano messe in rilievo principalmente le difficoltà che l'autorità giudiziaria incontra nell'espletamento dei compiti che le competono nell'attuale situazione, non avendo essa, il più delle volte, la possibilità di disporre delle forze di polizia per le interferenze del potere esecutivo, che effettivamente le mantiene alla propria dipendenza sia dal punto di vista gerarchico sia dal punto di vista funzionale. Mi corre l'obbligo di dire subito che i rilievi fatti dall'onorevole Terranova non sono completamente infondati, ma devo anche mettere in risalto che la formula da lui proposta faceva sorgere legittime preoccupazioni e perplessità in quanto, stabilendo l'esclusiva dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, si potrebbe ingenerare l'idea ed il proposito di costituire un corpo specializzato, posto alle dipendenze dell'autorità giudiziaria, corpo che nessuno intende creare per tutti i pericoli che da un tale fatto potrebbero derivare.

Ecco perché l'emendamento Terranova non fu accolto e si ritenne di confermare il testo governativo nella considerazione che esso, riportandosi integralmente al dettato costituzionale, lascia aperta al legislatore delegato la via per una migliore e più precisa regolamentazione della materia, che non può non essere precisata e regolamentata, al fine di mettere effettivamente l'autorità giudiziaria nella condizione di avvalersi in qualsiasi momento dell'indispensabile e valida collaborazione della polizia giudiziaria. Occorre anche subito aggiungere che questo discorso ha importanza e rilevanza in ordine al raggiungimento dello scopo di una più efficiente funzionalità di tutto l'apparato della giustizia e non in ordine alla sfiducia che costantemente da qualche settore si manifesta verso la polizia, in quanto, anche se si è verificato qualche episodio recriminabile, bisogna dare e prendere atto che la polizia in Italia compie il suo dovere con dedizione ed imparzialità.

Il secondo argomento sul quale l'Assemblea deve portare la propria attenzione riguarda il criterio consacrato nel punto 24 del disegno di legge (28 del testo della Commissione), in ordine al quale la Commissione ha apportato una prima modifica, di ordine più formale che sostanziale, sostituendo al concetto di « attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di » la previsione del « potere-dovere della polizia giudiziaria di », ed una integrazione di natura sostanziale, prevedendo fra i compiti attribuiti alla medesima polizia anche quello d'impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze.

Col criterio previsto nel punto in esame si stabiliscono in maniera chiara ed inequivocabile i compiti assegnati alla polizia giudiziaria, limitati a prendere notizia dei reati, impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze, compiere unicamente gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prove, trarre in arresto chi è colto in flagranza di un grave delitto ed infine fermare, anche fuori dei casi di flagranza, chi è gravemente indiziato di un grave delitto, quando sussista il fondato timore di fuga. Com'è facile rendersi conto trattasi di compiti limitati e ben determinati, dalla valutazione dei quali emerge che la polizia giudiziaria non può e non deve compiere alcun atto istruttorio, né deve raccogliere alcuna prova, diretta com'è la sua attività a prendere soltanto notizie dei reati e ad assicurare soltanto le fonti di prove. A maggiore conferma, poi, del fatto che essa non può e non deve preconstituire alcuna prova si è imposto, col punto 25 del disegno di legge (29 del testo della Commissione), il divieto assoluto di verbalizzazione da parte della polizia degli esami dei testimoni e dei sospettati, i quali possono essere interrogati, senza che però le loro dichiarazioni vengano solennemente assunte a verbale per i pericoli insiti nella verbalizzazione stessa.

In proposito debbo rilevare che, come nelle passate legislature anche in questa, in Commissione si sono espresse perplessità e preoccupazioni in ordine al suddetto divieto, nella considerazione che la verbalizzazione avrebbe dato maggiori garanzie e che invece, vietandola, si sarebbe creato il grave pericolo di testimonianze rese da ufficiali o agenti di polizia sul semplice ricordo, con tutte le insidie conseguenti. Ma la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto necessario mantenere il divieto, pur facendosi carico delle preoccupazioni emerse, rilevando che, abolendolo, si sarebbe sostanzialmente legittimata la polizia a compiere veri atti istruttori, con il che si sarebbe scardinato tutto il sistema che, visto nella sua globalità, ha come presupposto e fondamento l'acquisizione delle prove in via eccezionale da parte del giudice istruttore ed in via generale e primaria da parte del giudice del dibattimento.

Debbo ancora aggiungere in proposito che la Commissione, a maggioranza, ha anche respinto un emendamento presentato dal gruppo comunista, inteso a vietare le testimonianze *de auditu* degli agenti ed ufficiali di polizia, considerando che non vi era alcun valido motivo a sostegno di tale divieto, in quanto non si potevano stabilire posizioni dif-

ferenziate fra testimoni, basate sulla diversa qualità degli stessi; ciò sia per i dubbi di legittimità costituzionale che una tale norma avrebbe ingenerato, sia perché qualsiasi elemento di testimonianza non può non concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice, il quale, posto in una posizione di imparzialità, può e deve valutare liberamente e responsabilmente tutte le prove che a lui vengono proposte.

La polizia giudiziaria deve infine (secondo quanto previsto nel n. 26 del testo governativo, sostanzialmente identico al n. 30 del testo della Commissione) riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, indicargli le fonti di prova e porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate. Anche la portata di questo criterio è chiara ed importante, in quanto con esso si è inteso limitare al massimo, anche nel tempo, l'attività della polizia giudiziaria, facendo immediatamente intervenire nella conduzione delle indagini il pubblico ministero per le garanzie di imparzialità e di obiettività che egli offre.

Un altro argomento importante e scottante è quello relativo al pubblico ministero. Da lungo tempo si discute vibratamente al fine di stabilire la collocazione che al suddetto organo bisogna dare nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la natura che esso deve avere ed in conseguenza le funzioni che deve esercitare. Non è certo mia intenzione richiamare i termini dei vivaci dibattiti che vi sono stati, vi sono e vi saranno fino a quando il problema, complesso e delicato, non sarà definito, in quanto siffatta materia non può essere oggetto specifico della normativa del nuovo codice di procedura penale, bensì del nuovo ordinamento giudiziario; ma non posso non esprimere almeno l'augurio che il grosso problema dell'ordinamento giudiziario, da tutti ritenuto il problema fondamentale nel campo dell'amministrazione della giustizia, venga una volta per sempre affrontato e risolto con decisa volontà politica, essendo indiscusso che tale riforma è la più urgente e si pone a monte di tutte le altre riforme, anche se importanti come questa che è al nostro esame.

I criteri relativi alla posizione che il pubblico ministero assume nel nuovo processo ed ai poteri che gli sono attribuiti sono contenuti nei punti 31, 33, 35, 36, 37, 43, 44, 57, 58, 60, 61 e 67 del testo della Commissione, che vanno esaminati nel loro complesso per avere una visione organica a questo riguardo. In proposito va innanzi tutto messo in rilievo che la Commissione non poteva non

prendere le mosse dalla collocazione che il pubblico ministero ha nel nostro ordinamento costituzionale, nel quale, pur dichiarandosi che egli fa parte dell'ordine giudiziario, con tutte le garanzie inerenti a questo *status*, si definisce la sua funzione rendendolo titolare dell'azione penale e sostenitore della pretesa punitiva dello Stato in difesa della società, turbata dalla commissione del reato.

In aderenza a tali precetti costituzionali sono stati fissati i criteri per determinare il ruolo che il pubblico ministero ha nel nuovo processo penale, un ruolo che, sulla base del sistema accusatorio instaurato, non gli attribuisce più poteri inquisitori (che attualmente, almeno in parte, egli ha, pur essendo state alcune norme del « codice Rocco » modificate, specialmente sotto la spinta dell'aggiornamento costituzionale operato dalla Corte costituzionale, e che lo pongono in situazione di preminenza e di privilegio rispetto alla difesa). Una prima conquista, pertanto, che si raggiunge con il nuovo codice è quella dell'assoluta parità, in ogni stato e grado del giudizio, fra il pubblico ministero e la difesa, nel senso che il confronto e lo scontro nell'agone giudiziario avvengono ad armi pari.

I poteri attribuiti al pubblico ministero vengono inoltre, come quelli attribuiti alla polizia giudiziaria, chiariti, precisati, definiti e limitati, e si pongono anche essi nel filone logico della necessità di evitare la pre-costituzione di prove che, è bene ribadirlo, possono essere assunte soltanto dal giudice istruttore in casi eccezionali e normalmente dal giudice del dibattimento. Il pubblico ministero, quindi, non può e non deve espletare alcuna istruttoria, essendo la sua attività finalizzata a compiere soltanto indagini preliminari, in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza, tutti i poteri a lui assegnati s'innescono in questa attività che egli può e deve compiere, non essendo consentito evadere dai limiti per essa fissati.

In concreto il pubblico ministero ha innanzi tutto l'obbligo, per la salvaguardia del diritto alla libertà dei cittadini, di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o il fermo, nonché l'obbligo di esercitare l'azione penale (subito, nei confronti degli arrestati; prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati); infine ha l'obbligo di presentare gli arrestati ed i fermati immediatamente al giudice istruttore. Nei confronti, pertanto, di persone arrestate e fermate i suoi

poteri sono limitatissimi ed in sostanza si riducono a quello d'interrogarli, perché in questo caso scatta subito l'obbligo della presentazione degli stessi al giudice istruttore, che deve adottare le sue decisioni, nei limiti che sono anche a tale organo imposti, come in appresso vedremo.

Nel caso, invece, in cui non vi sono arrestati o fermati, i poteri del pubblico ministero, come già precisato, sono limitati al compimento di indagini preliminari per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; indagini, quindi, che possono essere compiute solo per la suddetta finalità. Di conseguenza, tutto il materiale che viene acquisito nel compimento delle suddette indagini non può essere portato né davanti al giudice istruttore né in dibattimento, in quanto, se così non fosse, si scardinerebbero i principi propri del sistema accusatorio. Compiute le indagini, egli, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, deve scegliere una di queste tre vie: richiedere al giudice istruttore l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza; richiedere il giudizio immediato; richiedere l'istruzione. In queste due ultime ipotesi ha facoltà inoltre di presentare memorie e d'indicare elementi di prova (in una posizione di completa uguaglianza con la difesa, che può esercitare, su un piano parità assoluta, le stesse facoltà), nonché di intervenire (sempre su di un piano di parità con la difesa) alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed a tutti gli altri atti che il giudice istruttore può compiere in base al numero 43 del testo della Commissione.

È necessario a questo punto annotare che la Commissione ha ritenuto di eliminare il potere, che al pubblico ministero attribuiva il testo governativo, di richiedere il giudizio per direttissima, anche nei confronti degli imputati non detenuti, nel caso di non necessità d'indagini istruttorie e di richiesta specifica dell'imputato, con facoltà concessa al giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione; infatti, pur considerando i motivi ispiratori di detto criterio, si è ritenuto che esso non si inseriva nel filone logico di tutto il sistema, rappresentando una macchinosa ripetizione del giudizio immediato e, contro l'impostazione del sistema, dando al pubblico ministero un potere di scelta che non s'inquadrava nel sistema stesso.

È necessario anche rilevare che la Commissione ha ritenuto opportuno eliminare il potere del pubblico ministero di proporre ap-

pello incidentale, modificando il testo governativo, anche se uguale potere veniva concesso all'imputato, per necessità di ordine costituzionale, ritenendo che il mantenimento di detto potere non si concili con la logica del sistema e che esso rappresenti sempre una pericolosa insidia in danno dell'imputato.

Sono quindi da considerare le disposizioni concernenti il giudice istruttore.

I poteri concessi al giudice istruttore sono naturalmente più ampi di quelli attribuiti alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero: e non poteva essere diversamente, una volta avvertita la necessità, specialmente nell'interesse dell'imputato, di prevedere il compimento di alcuni atti istruttori da parte del giudice, posto, come più volte si è ripetuto, al di sopra delle parti contendenti del processo.

I criteri che riguardano il giudice istruttore sono contenuti nei punti 31, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50 e 53 del testo della Commissione e vanno anche essi esaminati nel loro complesso per avere una visione organica delle attività che tale organo può e deve compiere. È necessario, però, prima di passare al loro esame, sottoporre alla valutazione dell'Assemblea due punti fondamentali, il primo riguardante il fatto che neanche il giudice istruttore, nonostante la fiducia che si può e si deve avere nel suo operato, può compiere una vera e propria istruttoria completa, essendo egli abilitato a compiere soltanto determinati atti istruttori, il secondo riguardante il fatto che il compimento degli atti istruttori dev'essere finalizzato ad accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento. Ciò è stato necessario stabilire per non contorcere il carattere preminente che ha il nuovo processo e che è quello accusatorio.

Al giudice istruttore, guardando sempre la sua attività dall'ottica innanzi indicata, sono, pertanto, attribuiti dei poteri che egli deve esercitare con grande senso di responsabilità, senza evadere dai limiti dei compiti specificamente attribuitigli. Il momento più delicato è quello iniziale, quando egli, a seguito delle richieste avanzate dal pubblico ministero (archiviazione, oppure istruzione, oppure giudizio immediato) deve compiere una scelta. È questo un momento delicato ed importante che non interessa, però, soltanto il giudice, bensì anche tutte le parti del processo, le quali non possono essere assenti in detto momento, per il contributo che possono e debbono dare alla scelta del giudice istruttore. Ecco perché la Commissione, inte-

grando quanto previsto nel testo governativo, ha avvertito la necessità di rendere partecipi alla decisione che il giudice deve adottare tutte le parti costituite del processo, imponendo allo stesso l'obbligo di sentirle immediatamente e contestualmente prima di emettere la decisione, che deve essere presa anche in base agli elementi adottati dalle parti stesse. Questa integrazione, che inerisce alla salvaguardia dei diritti di tutte le parti, si è resa necessaria, in quanto il testo governativo non consentiva di realizzare una così indispensabile partecipazione.

Il giudice istruttore ha anche l'obbligo di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, nonché il potere di convertire l'arresto o il fermo in una misura di coercizione personale, purché ricorra l'estremo della necessità. Egli ha inoltre il potere di disporre l'archiviazione o il giudizio immediato oppure di compiere atti istruttori. In queste ultime ipotesi, egli, però, deve limitarsi ad effettuare soltanto gli atti istruttori finalizzati al raggiungimento dello scopo innanzi indicato, limitatamente agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dello imputato. Spetta altresì al giudice istruttore il potere di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personali che reali, i quali debbono essere in ogni caso motivati. Va poi annotato che i provvedimenti di coercizione personale, che possono essere sempre impugnati anche nel merito in camera di consiglio avanti al tribunale con la garanzia del contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, possono essere emessi soltanto nel caso di sussistenza di specifiche, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre soltanto a carico di chi è imputato di un delitto che desta particolare allarme sociale sia per la sua obiettiva gravità, sia per la pericolosità dell'imputato, condizioni queste ultime che debbono congiuntamente sussistere.

Il giudice istruttore, infine, ha il dovere di completare l'istruttoria, nell'ipotesi in cui l'imputato sia detenuto, entro sei mesi dal suo inizio, termine questo che può essere prorogato soltanto dal tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato, con la sanzione che il detenuto deve essere immediatamente scarcerato se la proroga non viene chiesta o il tribunale non la concede, o è decorso il

termine della proroga, se è stato concesso, proroga che può essere chiesta una sola volta.

Il giudice istruttore deve concludere l'istruttoria o con sentenza di proscioglimento o con ordinanza di rinvio a giudizio, nella quale succintamente deve indicare i fatti e formulare la motivazione.

Il complesso delle norme innanzi esaminate dimostra la rigidità nella limitazione anche dei poteri attribuiti al giudice istruttore e rappresenta un'ulteriore conferma del carattere che deve avere l'istruttoria, mettendo sempre più in evidenza che lo sbocco naturale del processo è costituito dal dibattimento, proprio in applicazione dei caratteri tipici del sistema accusatorio.

Il dibattimento, come già più volte precisato, costituisce il punto focale di tutto il processo, nel quale effettivamente si deve concentrare la vera e propria attività istruttoria. È questo il momento dell'esaltazione di tutta la dinamica processuale, il momento in cui effettivamente si devono decidere le sorti dell'imputato, attraverso l'acquisizione di prove genuine, non preconstituite, né contaminate.

I punti salienti e qualificanti sono: la più piena parità dell'accusa e della difesa che, contrapposte nella dialettica processuale, combattono ad armi pari; l'attuazione dei principi dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione, che costituiscono la migliore e la più valida garanzia per la genuinità delle prove e mettono il giudice nella condizione di formarsi un libero convincimento senza possibilità di distorsione delle prove stesse; l'esame diretto dell'imputato, dei testimoni, e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori in modo che siano assicurate — sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, obbligati a decidere immediatamente sulle eccezioni proposte — la massima lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte; la partecipazione del giudice al dibattito, non potendo egli rimanere completamente assente durante la vicenda dibattimentale, ed essendo egli il maggiore interessato alla ricerca della verità per il dovere che ha di rendere giustizia in una posizione di equidistanza dalle parti e d'imparzialità, partecipazione sostanziata nella facoltà concessagli d'indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, nonché nella facoltà di rivolgere su di essi domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti; la garanzia per le parti, verificandosi questa ultima ipotesi, di poter concludere l'esame; il diritto delle parti di richie-

dere — e la facoltà del giudice di disporre anche di ufficio — l'esibizione o la lettura nel dibattimento soltanto degli atti compiuti dal giudice istruttore in base al numero 39 del testo governativo (43 del testo della Commissione), con limitazione per gli atti contenenti dichiarazioni ai soli casi di irripetibilità: limitazione, questa, diretta a confermare il principio che la prova deve formarsi soltanto in dibattimento; l'obbligo per il giudice, a garanzia di tutte le parti costituite in applicazione costante del principio del contraddittorio, di assumere le prove indicate a discarico dall'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico; il potere attribuito al giudice di disporre misure di coercizione personale, ma soltanto nel caso di sussistenza di specifiche, inderogabili esigenze istruttorie e sempre limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi.

Un discorso a parte merita il problema riguardante le formule di proscioglimento, assai delicato ed importante, discorso sul quale vi sono state e vi possono essere diversità di vedute di fronte alla soluzione adottata dalla Commissione, che ha eliminato qualsiasi pluralità delle formule di proscioglimento, sia istruttorie che dibattimentali. E questo un tema che quasi sicuramente per certi aspetti sarà ripreso in esame in Assemblea, ragione per cui è necessario approfondirlo per mettere in rilievo le motivazioni che stanno a sostegno della decisione adottata dalla Commissione.

Il primo aspetto è quello dell'abolizione della formula dubitativa. In proposito, a sostegno dell'abolizione, desidero riportare un passo eloquente ed incisivo dell'intervento fatto dall'onorevole Oronzo Reale, allora ministro di grazia e giustizia, nella seduta del 17 giugno 1970 del Senato, a conclusione dell'acceso dibattito che si ebbe in quel ramo del Parlamento. L'onorevole Reale così testualmente si espresse: « Su un punto qualificante della riforma è necessario è soffermarsi un momento, anche perché è un punto sul quale ancora le opinioni sono divise. Poco fa abbiamo sentito un appello del senatore Leone a riconsiderare il problema. Si tratta del punto relativo all'abolizione della formula di proscioglimento per insufficienza di prove. Sono noti, del resto, i contrasti che si sono palesati al riguardo; e il senatore Salari stesso nella sua pregevole relazione, pur concludendo a favore dell'abolizione della formula dubitativa, sembra non voler prendere una netta po-

sizione in proposito. Ed allora non è forse fuori di luogo ripetere che gli argomenti di coloro che propugnano il mantenimento della formula dubitativa, esposti obiettivamente nella relazione, non solo sono validamente contrastati da quelli opposti, del pari obiettivamente esposti nella relazione, ma rivelano ad un attento esame una certa fragilità. Coloro che propugnano l'abolizione della formula dubitativa non hanno mai preteso di eliminare il dubbio come entità logica, come momento necessario del pensiero, né tanto meno pretendono che nell'animo del giudice non si formi e non persista il dubbio. Quindi, tutti i richiami al dubbio come fatto quasi inseparabile dalla natura umana sono richiami che noi non riteniamo decisivi e rilevanti. L'abolizione della formula dubitativa non equivale all'abolizione del dubbio. Essa ha un valore più modesto o più limitato, se si vuole. Allorché le prove non sono sufficienti, il giudice non può fare altro che dichiarare la infondatezza della pretesa penalistica di cui è portatore il pubblico ministero, come il giudice civile non può fare altro che rigettare la domanda attrice quando essa non sia sufficientemente provata: *tertium non datur* ». Ed aggiunse: « Del resto, non sembrano neppure infondate le riserve sulla legittimità costituzionale della formula dubitativa; giacché la figura del prosciolto con tale formula — acutamente definita come un meticcio dell'innocenza — sarebbe quella di persona perennemente sospettata, in violazione dell'articolo 27 della Costituzione ».

Ritengo che non si possa e non si debba aggiungere altro, essendo la motivazione adottata dall'onorevole Reale chiara, lucida, inoppugnabile, ribadendo e ricalcando il concetto fondamentale e cioè che l'abolizione della formula dubitativa è una conseguenza diretta del principio della presunzione di non colpevolezza stabilita nella Costituzione, per vincere la quale occorrono prove certe, che non si possono ritenere tali quando su di esse esiste il dubbio.

La Commissione ha poi mantenuto fermo il testo governativo anche in riferimento all'abolizione delle altre formule di proscioglimento, rilevando innanzitutto che la permanenza in genere delle formule di proscioglimento non si giustifica nel nuovo processo, che abbandona completamente il modello inquisitorio per instaurare quello accusatorio, e fuggendo le altre perplessità con la considerazione che le varie formule di assoluzione piena si appalesano macchinose e che dalla parte motiva della sentenza si possono

trarre tutti gli elementi per stabilire le ragioni dell'assoluzione stessa.

Altri criteri che intendo sottoporre, sia pure in maniera sintetica, alla vostra considerazione, onorevoli colleghi, sono: quello contenuto nel punto 3 del testo della Commissione, nel quale si prevede, con una precisa articolazione, la garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento, specialmente in riferimento al caso dell'abbandono della difesa, libertà che diventa effettiva ed è protetta; quello contenuto nel punto 4 del testo della Commissione, che consacra il diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato interrogato per la prima volta dal magistrato, a salvaguardia degli intangibili diritti della difesa ed anche per eliminare insopportabili abusi, nonché il diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; quello contenuto nel punto 3 del testo governativo (5 del testo della Commissione), che prevede l'adozione del metodo orale e che, più che un criterio, costituisce un principio direttivo fondamentale del sistema accusatorio; quelli contenuti nei punti 8 e 9 del testo della Commissione, che evidenziano la necessità di acquisire un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, il quale costituisce la parte principale del processo sicché bisogna conoscere a fondo, scendendo nei meandri della sua anima, del suo cuore, del suo carattere, le carenze che non dipendono dalla sua volontà, in modo che, in caso di condanna, la pena possa essere adeguata; quello contenuto nel punto 9 del disegno di legge (11 del testo della Commissione), che prevede i parametri per stabilire la competenza, riferiti non solo al criterio quantitativo della pena applicabile, ma anche al criterio qualitativo del reato; quelli contenuti nei punti 12, 13, 14 e 15 del testo della Commissione, che disciplinano i casi di connessione, di conflitto di giurisdizione e di competenza e di remissione, assicurando in ogni ipotesi la salvaguardia dei diritti della difesa, attraverso il contraddittorio, ed il rispetto del principio del giudice naturale; quelli contenuti nei punti da 16 a 25 del testo della Commissione, che disciplinano compiutamente l'istituto della parte civile, con la previsione della nomina alla persona offesa, che intende costituirsi parte civile, di un difensore nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti, con una chiara regolamentazione dell'influenza del giudicato penale sull'azione civile, precisando che la sentenza istruttoria

non fa stato nel giudizio civile, nonché con l'imposizione dell'obbligo al giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e di liquidare conseguentemente il danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità (questo inciso, secondo il mio modesto parere, dovrebbe essere eliminato per imporre anche alla parte civile l'onere di fornire tutti gli elementi necessari per la liquidazione del danno, onde evitare di ricadere nell'attuale sistema, che è imperniato solitamente sulla richiesta di riserva di liquidazione del danno), ed infine con l'obbligo per il giudice, quando non ha la possibilità di liquidare integralmente il danno, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione, con la concessione della provvisoria esecuzione in entrambe le ipotesi e con l'obbligo di concedere la provvisoria esecuzione della sentenza emessa in grado di appello; quello contenuto nel punto 30 del testo governativo (34 del testo della Commissione), che mantiene in vita il procedimento per decreto solo per condanne a pena pecuniaria, garantendo pienamente la difesa nella fase di opposizione; quello contenuto nel punto 45 del testo della Commissione, che contiene la previsione della durata massima dell'istruttoria, fissata in complessivi quattordici mesi, al fine di accelerare al massimo l'istruttoria stessa, che deve essere contenuta in un tempo ragionevole e non esasperante; quello contenuto nel punto 44 del testo governativo (48 del testo della Commissione), che prevede l'impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale, il quale decide in camera di consiglio, con garanzia del rispetto del principio del contraddittorio nel relativo giudizio; quello contenuto nel punto 51 del testo della Commissione, che, in aderenza ad una decisione della Corte costituzionale ed a garanzia del diritto alla libertà del cittadino, determina la durata massima della custodia preventiva, fissata in quattordici mesi fino alla conclusione del giudizio di prima istanza ed in quattro anni fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene definitiva, con esplicita previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini suddetti; quello contenuto nel punto 48 del disegno di legge (52 del testo della Commissione), che prevede il divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna; quello contenuto nel punto 56 del testo della Commissione, che prevede i

casi in incompatibilità del giudice, in modo da dare alle parti del processo la sicurezza della più piena imparzialità del giudizio; quello contenuto nel punto 53 del testo governativo (57 del testo della Commissione), che elimina l'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale, previsione questa resa necessaria dal sistema accusatorio, nel quale anche l'accusa ha iniziative proprie in dibattimento e partecipa al processo di formazione della prova, ragione per cui il rappresentante della stessa deve potere liberamente e compiutamente espletare il mandato, svincolato da qualsiasi soggezione gerarchica; quello contenuto nel punto 59 del disegno di legge (63 del testo della Commissione), che prevede l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data, onde evitare l'inammissibilità della stessa per un fatto puramente formale, come si verifica nel sistema vigente, e prevede inoltre la decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento; quello contenuto nel punto 60 del disegno di legge (64 del testo della Commissione), che riconosce il diritto dell'imputato assolto, che ne abbia interesse, di impugnazione; quello contenuto nel punto 65 del testo della Commissione, che disciplina compiutamente il rito dell'irreperibilità, onde evitare gravi danni all'imputato irreperibile; quelli contenuti nei punti 64, 65, 66 e 67 del testo governativo (68, 69, 70 e 71 del testo della Commissione), che riguardano il giudizio di appello e prevedono l'ammissibilità di nuovi motivi per la impugnazione, il divieto della *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato, la facoltà per il giudice di appello di concedere di ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche, al fine di sopperire a dimenticanze e carenze dei difensori ed al fine di agevolare l'imputato, nonché l'obbligatorietà della rinnovazione del dibattimento in caso di richiesta di una parte, tranne che la richiesta stessa non sia manifestamente infondata, al fine di mettere il giudice di appello nella condizione di accertare meglio i fatti e colmare carenze eventualmente verificatesi nel giudizio di primo grado; quello contenuto nel punto 68 del disegno di legge (72 del testo della Commissione), che impone le conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione:

quelli contenuti nei punti 73 e 74 del testo della Commissione, che prevedono la giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e l'esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza con piena garanzia per il contraddittorio, e con la previsione di un effettivo giudizio sulla personalità; quello contenuto nel punto 72 del testo governativo (75 del testo della Commissione), che disciplina il giudizio di revisione ed assicura il contraddittorio nel procedimento relativo; quello contenuto nel punto 73 del disegno di legge (76 del testo della Commissione), che prevede la riparazione per gli errori giudiziari o per l'ingiusta detenzione; quello contenuto nel punto 77 del testo della Commissione, che disciplina il procedimento per la riabilitazione ed assicura il contraddittorio nel procedimento stesso — che deve espletarsi senza formalità ed in camera di consiglio — nonché l'acquisizione di ufficio della documentazione processuale.

Sul disegno di legge la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 novembre 1972; il parere reso dalla Commissione affari costituzionali è allegato alla presente relazione.

Onorevoli colleghi! Ho concluso la mia esposizione, compiendo uno sforzo di sintesi, com'era necessario in considerazione dei dibattiti tenuti in questa stessa Assemblea nelle precedenti legislature, durante i quali i vari delicati problemi, che con la riforma si devono risolvere, furono messi a fuoco.

Penso di aver dato, nonostante la modestia delle mie forze, un contributo per l'individuazione dei punti più importanti della riforma e di aver tracciato un quadro preciso di tutta la dinamica del nuovo processo penale, che può e deve essere ritenuto una conquista di civiltà, finalizzato come esso è a salvaguardare i valori essenziali che ineriscono alla persona umana ed al regolare svolgimento della vita dei cittadini nella società.

Convinto che, come nel passato, il dibattito che si aprirà su questa mia relazione sarà elevato ed approfondito, sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Ed esprimo l'augurio che la riforma possa essere attuata nel più breve tempo possibile per soddisfare le esigenze di democratica amministrazione della giustizia che prorompono dalla società.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

La Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge a condizione che:

a) il numero 25 dell'articolo 2 sia modificato nel senso che la polizia giudiziaria ha l'obbligo della verbalizzazione degli esami dei testimoni e dei sospettati di reato e che comunque tale verbalizzazione deve avvenire alla presenza del difensore;

b) il numero 63 dell'articolo 2 sia modificato nel senso di non consentire l'appello incidentale del pubblico ministero, perché in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione.

La Commissione osserva inoltre che occorrerebbe:

1) modificare la norma delegante, di cui al numero 8 dell'articolo 2, nel senso di prevedere la specificazione nel dispositivo della sentenza, anche istruttoria, delle formule di proscioglimento: « il fatto non sussiste »; « non ha commesso il fatto »; « il fatto non costituisce reato »; « il fatto è estinto » per prescrizione o per amnistia;

in quanto il giudicato deve avere l'autorità di certezza di verità, pubblica ed universale, la quale è data solo dalla formula determinativa conclusiva del giudizio, e non già dalle premesse logiche;

in quanto essenziale ed inalienabile è il diritto dell'uomo alla dichiarazione di innocenza del fatto, come atto, e cioè al riconoscimento che l'atto non è stato commesso, indipendentemente dalla valutazione del fatto rispetto al diritto, che deve avvenire solo dopo;

in quanto il diritto di impugnazione presuppone l'interesse che sorge in conseguenza dalla formula assolutoria data la gerarchia delle formule in rapporto al principio pluridimensionale della presunzione di innocenza;

in quanto l'autorità della sentenza penale nel giudizio civile ed amministrativo, che pure è stabilita nelle norme deleganti di cui ai punti 14 e 15 dell'articolo 2, non può essere

dedotta da una interpretazione delle premesse logiche, ma solo dalla formula determinativa che costituisce il giudicato formale e sostanziale.

La previsione delle formule terminative impone una diversa formulazione delle norme deleganti, previste ai numeri 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 2.

La previsione delle formule per la sentenza istruttoria è conseguenza anche del principio dell'attribuzione al tribunale della decisione sull'impugnazione avverso la sentenza istruttoria di assoluzione e sulla questione della libertà provvisoria;

2) sopprimere la norma delegante, di cui al numero 30 dell'articolo 2 contenente la previsione del procedimento per decreto. Tale procedimento viola l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione per la mancanza del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa prima dell'emanazione del decreto, particolarmente sotto il profilo che manca l'avviso di nomina del difensore all'imputato, necessario a garantire il diritto di difesa, ciò che costituisce condizione di conformità a Costituzione;

3) aggiungere nella norma delegante di cui al numero 43 dell'articolo 2, dopo l'espressione: « e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento », le parole: « salvi i diritti dell'imputato »;

4) chiarire la differenza tra la richiesta di giudizio direttissimo e la richiesta di giudizio immediato diretta al giudice istruttore di cui ai numeri 33 e 34, dato che e l'una e l'altra sono sottoposte alla condizione « che non sia necessario procedere ad indagini istruttorie ».

La norma delegante sulla richiesta di giudizio immediato al giudice istruttore sarebbe inutile e pericolosa, perché farebbe sorgere equivoci, se tendesse solo a confermare la potestà del pubblico ministero di chiedere, in ogni momento, la chiusura dell'istruzione, quando ritenga inutili altre indagini;

5) sopprimere nella norma delegante, di cui al numero 46 dell'articolo 2 l'espressione: « particolare allarme sociale », poiché la ragione della coercizione personale deve essere posta in rapporto alla gravità del delitto ed alla pericolosità dell'imputato. L'allarme sociale non può costituire un elemento autonomo della gravità del reato e della pericolosità dell'imputato; ne è una conseguenza;

6) nella norma delegante di cui al numero 53 dell'articolo 2 sopprimere l'espressione: « nella fase dibattimentale », dovendo ritenersi l'esercizio della funzione d'accusa sempre svincolato da ogni incidenza gerarchica, in quanto i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge;

7) modificare la norma delegante di cui al numero 74 dell'articolo 2 nel seguente

modo: « obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madre lingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua; il giudice, quando occorra o a richiesta delle parti, dispone la traduzione contestuale in lingua italiana del verbale redatto in madre lingua, che, comunque, fa stato; restano fermi gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati »;

8) aggiungere una norma delegante con la previsione del ricorso per cassazione avverso la sentenza ed i provvedimenti relativi alla libertà personale emessi dai giudici militari, in quanto trattasi di questione di giurisdizione e di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del si-

**TESTO**  
**DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

stema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la decisione giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

4) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

9) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia

e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le re-

minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

10) *identico*;

11) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

12) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

13) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

14) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

15) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni più vicine a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

16) *identico*;

17) previsione della nomina di un difensore, per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti;

18) *identico*;

19) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le

stituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numeri 18) e 19);

21) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20);

23) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

24) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

25) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

20) *identico*;

21) *identico*;

22) *identico*;

23) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

24) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 22) e 23), salvo che non ricorrano giustificati motivi;

*(trasferito al n. 26)*

25) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero precedente;

26) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

27) *identico*;

28) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

29) *identico*;

30) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di prova e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell'indiziato arrestato o fermato; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 46), ove ne ricorra la necessità;

28) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della

31) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio — da parte del pubblico ministero — dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 40) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 50), ove ne ricorra la necessità;

32) *identico*;

33) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare immediatamente l'azione penale ai sensi del numero 31), di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni;

34) *identico*;

35) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

36) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'im-

imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

34) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione;

35) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

37) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

38) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

40) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

putazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona oggetto delle indagini preliminari, nonché alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione;

37) previsione della richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

**Soppresso;**

38) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 35), di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 40), ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione;

39) *identico*;

40) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato;

41) *identico*;

42) *identico*;

43) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

44) *identico*;

41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

42) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

43) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

44) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

45) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti che già sono stati oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

45) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un termine perentorio non superiore a dieci mesi, salvo una proroga sino a quattro mesi che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

46) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni;

47) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato con la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

48) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale, che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

49) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

50) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero;

51) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quattordici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

48) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio degli atti di istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

50) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

51) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento e possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto;

53) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

54) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

55) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

56) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genui-

previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

52) *identico*;

53) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi;

54) *identico*;

55) *identico*;

56) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento; possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto;

57) *identico*;

58) *identico*;

59) *identico*;

60) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genui-

nità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

57) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

58) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al n. 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche di ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

59) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

60) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

61) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

62) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

63) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

64) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

nità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

61) *identico*;

62) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al numero 43) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche d'ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

63) *identico*;

64) *identico*;

65) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

**Soppresso;**

66) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

67) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale;

68) *identico*;

65) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

66) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

67) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

68) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione;

69) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

70) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

71) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

72) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

73) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

74) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

75) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

76) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del

69) *identico*;

70) *identico*;

71) *identico*;

72) *identico*;

**Soppresso;**

73) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

74) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

75) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili o non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

76) *identico*;

77) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

78) *identico*;

79) *identico*;

80) *identico*.

ART. 3.

*Identico.*

nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1972-73 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

*Identico.*